



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Struttura: AREA GESTIONE PERSONALE

Proposta n. 4474815

Oggetto: Rinnovo rapporto di collaborazione a titolo gratuito per attività di consulenza amministrativa con il Sig. Boccia Gino ai sensi dell'Art.5, c.9, D.L.95/2012 convertito in L. 135/2012 e s.m.i.

Sull'argomento in oggetto, il Direttore Area Risorse Umane, Il Dirigente f.f. dr. Michele Tamburrelli giusta nota del D..G. 34324 del 30.03.2022, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile della U. O. Personale Convenzionato Dr. Vincenzo di Mola, responsabile del procedimento , relaziona quanto appresso:

- Richiamate le Deliberazioni n. 888/2018, n. 1280/2019 e n. 818/2020 con le quali al sig. Boccia Gino, già dipendente di questa azienda con la qualifica di Collaboratore Amministrativo , assegnato all' U.O. Gestione Personale Convenzionato ed in quiescenza dal 31/05/2018, è stato affidato e quindi rinnovato ai sensi dell'art.6,comma 9, del D.L. n.90/2014 convertito in Legge n.114 dell'11/08/2014, l'incarico di collaboratore per la durata di un anno, a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese di viaggio e assumendo inoltre a proprio carico le spese di assicurazione, alle attività dell'U.O. Gestione Personale Convenzionato;

Rilevato:

- che allo stato attuale, l'U.O. Gestione delle Convenzioni a seguito di



plurimi pensionamenti può contare su un esiguo numero di personale addetto alle liquidazioni delle categorie mediche convenzionate;

- che una efficiente organizzazione del lavoro, deve tendere al rispetto delle diverse professionalità acquisite e alla loro sostituzione, sia mediante l'individuazione di carichi di lavoro ottimali che, per ogni ufficio costituiscano il passaggio obbligatorio, che per rispondere alla esigenza che tutti gli operatori abbiano almeno un riferimento, in porganico o di tipo consulenziale, per in maniera proficua.

Considerato che:

- la carenza di personale avrebbe come conseguenza immediata un solo interlocutore per linea di attività , il che procurerebbe un sicuro nocumento nella attivazione di procedure ritenute essenziali e necessarie per lo svolgimento delle attività amministrative collegate alla gestione economica delle categorie mediche convenzionali nel caso di specie ;

Letto l' art.6, comma 1, del D.L. n.90 del 24/06/2014, convertito in Legge n.114 dell'11/08/2014, che così recita: "All'art.5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012 n.135, le parole da «a soggetti , già appartenenti ai ruoli delle stesse» sono sostituite dalle seguenti»: « a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza » . Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi (intesi come incarichi di direzione) o cariche in organismi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art.2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125.



Circolare n. 4 Ministro Madia

Prot. n. DFP 0062680 del 10/11/2015

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014.

5. Incarichi consentiti

Tra le ipotesi di incarichi o collaborazioni che non ricadono nei divieti di cui alla disciplina in esame, oltre a quelle già chiarite nella circolare n. 6 del 2014, vanno segnalate le seguenti.

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica. Il divieto prescritto non si applica agli incarichi di direttore musicale, direttore del coro e direttore del corpo di ballo, atteso che essi non rientrano in nessuna delle ipotesi contemplate dalla legge, anche in considerazione della specifica natura delle relative prestazioni. Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, sono esclusi dal divieto gli incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, stipulati ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il divieto non si applica neanche alla nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Analogamente, come chiarito nella circolare n. 6 del 2014, sono esclusi dal divieto gli incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.



TANTO PREMESSO, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

U.O. Personale Convenzionato dr. Vincenzo di Mola

Il DirAGRU f.f. dr. Michele Tamburrelli giusta nota D..G. 34324 del 30.03.2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Giuseppe Nigri nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.711 del 16.05.2022

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore f.f. Area Gestione Risorse Umane

DELIBERA

- Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

di rinnovare l'incarico di collaborazione a titolo gratuito con il Sig. Boccia Gino, giusto parere favorevole espresso dal Commissario Straordinario, per la durata di anni uno per l'attività di consulenza amministrativa presso l'U.O. Gestione delle Convenzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 9, del D.L. 66/7/2012 n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, a sua volta modificato dall'art.6, comma 1, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in Legge 8 agosto 2014 n.114;



- Di dare atto che la collaborazione de qua avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data del 01/06/2022 e sarà a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese di viaggio dalla propria residenza a Foggia e viceversa, opportunamente documentate;

- Di dare atto, altresì, che la copertura assicurativa resta a carico del Sig. Boccia Gino;

- Di stabilire che alla liquidazione dei rimborsi delle citate spese di viaggio provvederà l'U.O. Gestione delle Convenzioni dell'Area Gestione del Personale con cadenza di due accessi a settimana, di norma.

- Di prevedere che la spesa relativa ai rimborsi è da imputare al competente capitolo del corrente Bilancio 2022.



Registrazione dell' annotazione di costo

Esercizio economico anno _____

Codice conto	Importo presente deliberazione	Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Protocollo n. _____ del _____ Il Funzionario _____	AFFISSA E PUBBLICATA ALL' ALBO AZIENDALE DI QUESTA AZIENDA ASL Dal _____ _____ _____ al _____ senza opposizioni Data _____ Il Funzionario _____

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
Foggia _____ Il Responsabile _____